



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto da

Dr Francesca Miconi Presidente

Dr Maria Carla Corvetta Giudice

Dr Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice

Nel procedimento n 1/2024 per omologazione di Concordato Semplicato proposto da

Avv D Traversa

con l'opposizione del creditore

rappresentata da

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta la domanda di omologazione del concordato semplificato proposta dalla
..... in data 22-7-2024 dinanzi al Tribunale di Bologna;

letta l'ordinanza di incompetenza territoriale emessa da Tribunale di Bologna con
contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini;

richiamato il proprio decreto emesso ex art 25 sexies comma 4 in data 24-10/5-11-2024 ,
con cui è stata ordinata la comunicazione ai creditori della proposta di concordato
semplificato , del parere dell'Ausiliario nonché del parere e della relazione finale
dell'Esperto e fissata l'udienza di omologa;

richiamato il proprio provvedimento di richiesta integrazioni emesso in data 3/5-3-2025;

letta la memoria integrativa depositata dal ricorrente il 19-2025, la allegata relazione
attestativa depositata dal debitore ex art 84 c 5 cci, richiamato dall'art 25 sexies c 1 cci;

preso atto della costituzione del fondo rischi per la copertura dell'eventuale privilegio di MCC e la formazione, ad integrazione della proposta, di quattro classi di creditori, con inclusione di MCC nella classe 2;

Premesso che la proposta di concordato semplificato comunicata ai creditori ai fini dell'omologa è la seguente:

- pagamento nella misura del 100% delle prededuzioni,
- del 100% dei creditori aventi il privilegio da lavoro dipendente,
- del 100% dei professionisti di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.,
- del 77,53% (rettificato dall'Ausiliario nel 68,25%) dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
- dell'1,5% (rettificato dall'Ausiliario in 1,40%) dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari, tutti pagati con finanza esterna;

I creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi, rese necessarie dalla presenza di crediti con garanzia del Medio Credito Centrale e dalla necessità di prevedere il corretto ordine di soddisfazione dei creditori in caso di realizzazione, attraverso la vendita competitiva dell'azienda e l'eventuale esercizio delle azioni di responsabilità da parte del liquidatore, di più elevato attivo interno:

classe 1: costituita dai creditori incapienti ex art.2751-bis n.5 (per l'importo di Euro 2517,27 rettificato dall'Ausiliario in Euro 3213,64), creditori che riceveranno un pagamento prioritario sempre nella percentuale del 1,5% (rettificato da Ausiliario in 1.40%) prima degli altri creditori privilegiati di seguito indicati:

classe 2: costituita da Mcc che ha già escusso e pagato il finanziamento presso Intesa San Paolo per Euro 25.000. Riceverà questo un pagamento prioritario sempre nella percentuale del 1,50% (rettificato al 1.40%) prima dei creditori privilegiati delle classi a seguire. In detta classe confluirà Mcc (oggi in fondo rischi al fine di evidenziare cosa potrà succedere nell'eventualità di escussione e pagamento) per gli ulteriori importi garantiti nei limiti della copertura (606.400) solo nel momento in cui effettuerà i pagamenti garantiti, surrogandosi nelle ragioni delle Banche

classe 3: costituita da INPS, ADE, ENTI LOCALI e CREDITORI CHIROGRAFARI, tra i quali le Banche che ad oggi non hanno escusso Mcc e non hanno ricevuto il pagamento. I

creditori di detta classe riceveranno un pagamento sempre nella percentuale del 1,50% (rettificato al 1,40%) secondo l'ordine dei privilegi.

classe 4: costituita dai creditori postergati che nulla riceveranno.

Eventuali maggiori risorse interne saranno distribuite nel rispetto della regola della Priorità assoluta.

Il Piano prevede:

- la liquidazione degli assets della società costituiti da tutti i cespiti ed i beni materiali e immateriali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per i quali vi è già offerta di acquisto da parte di Shape SRL per euro 85.000,00 (da corrispondersi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato semplificato);
- l'impiego di liquidità a disposizione della società per € 61.755,71;
- l'apporto di finanza esterna da parte di _____ nella misura di € 20.000,00 come da impegno sottoscritto in data 16/07/2024, condizionato al passaggio in giudicato del decreto di omologazione ; risorsa destinata al pagamento dei privilegiati degradati in chirografo perché incapienti e dei chirografari ab origine;

per un complessivo attivo atteso di € 166.755,71 a fronte di un passivo di € 1.370.566,25 (valore indicato dall'Ausiliario) , comprensivo di € 36.159 per le spese in prededuzione relative ai compensi di Esperto (per il solo parere essendo già stato liquidato per l'attività svolta nella composizione negoziata), Ausiliario e Liquidatore giudiziale, per adempimenti amministrativi e contabili e per spese notarili per la determina dell' ex art. 120 bis CCII;

E' stato costituito un fondo rischi per MCC per garantire al credito "pubblico" , nel momento in cui si trasformerà in privilegio per effetto dell'escussione della garanzia e del pagamento -ed ove fossero tratte maggiori "risorse interne" attraverso la vendita competitiva dell'azienda e l'eventuale esercizio della azioni di responsabilità da parte del liquidatore - un trattamento secondo il rispetto dell'ordine dei privilegi.

Lo schema riassuntivo del concordato è presente nell' **Allegato 2 alla memoria integrativa del ricorrente depositata il 19-3-2025.**

Preso atto dell'opposizione all'omologa presentata dal creditore
SPA rappresentata da

Ribadito, come da provvedimento del 3-3-2025:

- Quanto al motivo di opposizione relativo alla azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico pro tempore per la restituzione al socio¹. del finanziamento postergato di € 38.377,20, che l'informazione data in proposito dalla debitrice sia stata adeguata e completa, e che la azione stessa possa (debba) essere valorizzata anche nel concordato semplificato, atteso che il liquidatore giudiziale, a norma dell'art 25 septies c 1 cci che richiama anche l'art 115 cci, è tenuto appunto ad esercitare le azioni di responsabilità ;
- Quanto al motivo di opposizione relativo al mancato rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, per omessa considerazione della presenza di crediti garantiti da MCC, (come tali suscettibili di trasformarsi, in caso di pagamento da parte del garante e di surroga, in crediti muniti di privilegio, di grado inferiore soltanto a quello di cui all'art 2751 bis cc), che il vulnus al privilegio MCC, sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui dalla vendita competitiva dei beni aziendali (a cui il liquidatore giudiziale è obbligato ex artt 25 septies - 114 CCI) e dalla azione di responsabilità di cui si è detto la procedura tragga ulteriori risorse economiche interne, da distribuire ai creditori con la regola della priorità assoluta ; si tratta, allo stato, di una eventualità - poiché al momento la previsione di vendita e la valutazione della azione di responsabilità non consentono, prudenzialmente, di considerare realizzabile un attivo che consenta il pagamento oltre il privilegio artigiano, anch'esso falcidiato; tutti i privilegi successivi sono incapienti e vengono trattati con finanza esterna, alla stessa percentuale dei chirografari ab origine -;
- detta eventualità è stata adeguatamente contemplata nella proposta di concordato, a seguito della integrazione richiesta dal Tribunale, mediante previsione di un fondo rischi (oggi espressamente previsto per il concordato preventivo dall'art 87 c 1 lett p bis CCI come modificato dal Dlgs 136/2024) e di una classe apposita, come sopra riportato;

Ritenuto, quanto alla verifica della regolarità del contraddittorio e del procedimento:

- Che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, quale luogo in cui l'impresa ha il centro dei propri interessi principali, dovendosi condividere le

conclusioni – qui da intendersi integralmente riportate - cui è giunto il Tribunale di Bologna con l'ordinanza di incompetenza territoriale citata;

- Che il deposito del ricorso sia avvenuto nel rispetto del termine previsto;
- Che sia stato regolarmente effettuato il deposito di tutti i documenti di cui all'art. 39 CCII e della determina ex art. 120-bis CCII assunta in data 19/07/2024 con verbale per atto notaio dott.ssa
- Che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi, trattandosi di impresa commerciale regolarmente iscritta al registro imprese sin dal 2018, anno della sua costituzione, con oggetto sociale relativo allo svolgimento di attività di erogazione di servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante la gestione dell'unità locale con insegna sita in Bologna alla
- Che si trovi in stato di evidente crisi, come già emerso nell'ambito della composizione negoziata, cui ha già avuto accesso e che si è conclusa senza esito positivo, non essendo risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 2 lett. b),
- Che le trattative risultino, dalla relazione finale dell'esperto, essere state condotte secondo correttezza e buona fede ;

Ritenuto, quanto al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione,

- Che il requisito sia pienamente rispettato, considerato che la proposta prevede, come si è visto: **con le risorse proprie** : il pagamento integrale delle prededuzioni e dei privilegi fino al grado previsto dall'art 2751 bis n 2 cc ; nonché al 77,53% (rettificato dall'Ausiliario nel 68,25%) dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. ; **esclusivamente con finanza esterna**: dell'1,5% (rettificato dall'Ausiliario in 1,40%) dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari ; per l'ipotesi di realizzazione di maggiore risorse interne in misura tale da consentire il pagamento integrale anche del privilegio ex art 2751 bis n 5 cc ed in qualche misura del grado successivo , è stato costituito un fondo rischi per Mcc , per il caso in cui dovesse verificarsi la sua escussione, intervenire il pagamento e la surroga con il privilegio di legge, e prevista una apposita classe ;

Ritenuto, quanto alla fattibilità del piano di liquidazione:

- Che il requisito sia pienamente sussistente, come riferito anche nella Relazione dell'Ausiliario: infatti unitamente all'offerta di acquisto dei beni ed alla proposta

di finanza esterna, entrambe condizionate alla omologazione del concordato, sono stati già consegnati all'Ausiliario assegni circolari a garanzia dell'intero importo; in ogni caso, quindi, l'attivo "minimo" previsto nel piano (prima della vendita competitiva e delle eventuali azioni di responsabilità) sarà realizzato entro i 30 giorni dall'omologazione previsti nella proposta;

Ritenuto, quanto al requisito che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa liquidatoria:

- che lo stesso sia pienamente sussistente: ferma infatti la esperibilità anche in fase di esecuzione del concordato semplificato sia delle procedure competitive per la vendita dei beni aziendali, sia delle azioni di responsabilità - iniziative da cui trarre maggior attivo - la apertura della liquidazione giudiziale comporterebbe in ogni caso la perdita della finanza esterna e la decadenza dell'offerta irrevocabile di acquisto dei beni aziendali, con conseguente incertezza sui valori realizzabili dalla vendita. Nessun creditore, quindi, trae pregiudizio dal presente concordato, risultando anzi un vantaggio in favore del veto creditorio.

Ritenuto, quanto al requisito della assicurazione di una utilità a ciascun creditore, che, in assenza di una percentuale minima di legge di soddisfazione dei creditori (non è richiamato, nel concordato semplificato, l'art 84 c 4 cci), debba avervi riguardo, nella procedura in questione, a qualsiasi vantaggio (eventualmente anche non consistente nel pagamento di una somma di denaro) che i creditori possano trarre dal concordato, purché in misura non irrisoria e tale da far venir meno la causa concreta dello strumento alternativo alla liquidazione giudiziale; nel caso concreto, pur dovendosi valutare effettivamente esigua la percentuale di pagamento dei creditori chirografari - ab origine o per degrado -, si deve ritenere che l'1,50% previsto (rettificato dall'ausiliario nel 1,40%) costituisca comunque una utilità non meramente simbolica per i creditori, i quali avranno anche il vantaggio di un pagamento certo ed immediato, comunque più rapido, rispetto alla liquidazione giudiziale; va poi adeguatamente considerato il favor del legislatore per il debitore che abbia correttamente condotto la composizione negoziata e tenuto presente il valore premiale del concordato semplificato. In tal senso, quindi, deve affermarsi che nella fattispecie la causa concreta dello strumento sia positivamente riscontrabile.

Infine, l'Ausiliario ha riferito nella sua Relazione che non sono stati riscontrati atti in frode ai creditori.

Per tutte le ragioni esposte, il concordato semplificato proposto dalla
può essere omologato.

Visto l'art 25 septies cci, e come richiesto dal debitore , il Tribunale procede alla nomina del liquidatore; quest'ultimo , essendo presente una offerta di acquisto dei beni formulata da un soggetto individuato, provvederà ad effettuare adeguata pubblicità , per almeno 60 giorni, per verificare soluzioni migliori sul mercato.

Si ritiene , anche in accoglimento dell'indicazione del debitore formulata all'udienza 6-2-2025, , di nominare liquidatore il professionista che ha svolto la funzione di Ausiliario del Tribunale, il quale assicura adeguata professionalità e terzietà.

Quanto alle spese: la parziale fondatezza delle argomentazioni svolte nell'opposizione del creditore I nella parte relativa ai crediti garantiti da MCC, conduce a disporre la compensazione.

PQM

Omologa il concordato semplificato proposto da , come precisato nella memoria depositata il 19-3-2025 e come riportato in motivazione.

Nomina liquidatore il , il quale provvederà ai sensi dell'art 25 septies, 114 e 115 CCI.

Spese compensate.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Rimini, camera di consiglio del 20-3-2025

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi